



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

**Deliberazione n. 711**

OGGETTO: Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento nella stagione 2018-2019.

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di aprile, ad ore 14,30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la sala riunioni del Servizio Foreste e fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Dallapiccola Michele

Zanin Maurizio

Dorigoni Vittorio

Moser Gerardo

Moltrer Stefano

Gaiardelli Giorgio

Giuliani Federico

Bampi Emilio

Rizzardi Lino

Tezzele Gianni

Lucian Claudio

Gianesini Mauro

Boldrini Fabrizio

Sono assenti i signori:

Dagostin Fabrizio

Carmignola Giorgio

Pedrini Paolo

Mustoni Andrea

Stefani Luigi

Bortolotti Mario

Merz Sergio  
Negra Osvaldo  
Pellegrini Adriano  
Boso Fernando  
Paluselli Renzo  
Ferrari Claudio

Assiste la segretaria, dott.ssa M. Lorenza Agnoli; è presente la direttrice dell'ufficio Faunistico dott.ssa Gabriella Rivaben.

L'articolo 29, comma 9, della legge provinciale n. 24/1991, prevede che il Comitato faunistico provinciale possa annualmente deliberare, con la procedura di cui al comma 7, le prescrizioni concernenti le limitazioni rispetto ai periodi di caccia, alle giornate e alle specie cacciabili previste dalla legge, la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nonché ogni altra prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

La deliberazione contenente le citate prescrizioni, elaborate in forma non definitiva, va sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Ente gestore, affinché esprimano le proprie osservazioni.

Il Servizio Foreste e fauna ha quindi provveduto a redigere la proposta di prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2018-2019, che è stata approvata dal Comitato con deliberazione n. 706 nella seduta dello scorso 27 febbraio.

Essa è stata quindi sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'ISPRA e all'Ente gestore della caccia, perché esprimessero il loro parere prima dell'approvazione definitiva, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della l.p. 24/1991.

L'Osservatorio, in data 27 marzo 2018 ha dato parere positivo all'unanimità alla proposta di prescrizioni tecniche..

L'ISPRA, con proprio parere, pervenuto in data 20 aprile, ha espresso alcune osservazioni sulle prescrizioni tecniche, di seguito riportate.

## UCCELLI

L'ISPRA si esprime in senso negativo in ordine ai periodi di prelievo venatorio di alcune **specie ornitiche**. A motivazione del proprio pronunciamento adduce il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel proprio documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42".

Nel prendere atto del parere, si ritiene che lo stesso sia superabile sia per motivi di legittimità che di merito, pertanto si confermano i periodi di prelievo per le specie ornitiche già individuati nel provvedimento approvato il 27 febbraio 2018.

Sotto il profilo della legittimità, infatti, si evidenzia in primo luogo che la citata Guida non ha in alcun modo valenza normativa, e che pertanto il mancato rispetto delle indicazioni in essa contenute non integra di per sé un aspetto di illegittimità.

In questo contesto, si sottolinea che i periodi di prelievo venatorio stabiliti dalle prescrizioni tecniche 2018-2019 e non condivisi dall'ISPRA, sono del tutto coerenti con la legge n. 157/1992 nonché perfettamente adeguati per tutte le specie ai limiti temporali indicati nel "*Key concepts of Article*" (documento *Key Concept*). Tale documento è stato elaborato da un comitato scientifico istituito dalla Commissione europea. Individua specie per specie e Paese per Paese le date di inizio e la durata della riproduzione, fino a conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, e l'inizio della migrazione prenuziale, al fine di consentire agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie a garantire lo standard di tutela prescritto dalla normativa comunitaria. Ne consegue che, nel quadro giuridico sopra delineato, qualora siano rispettati la disciplina comunitaria, i principi contenuti nella legge 157/1992, i limiti temporali previsti sia dalla norma statale che da quella provinciale e le indicazioni scientifiche offerte dal documento *Key Concept*, spetta al Comitato faunistico provinciale individuare i periodi di prelievo venatorio per le singole specie ornitiche che meglio si adattino al contesto territoriale in cui sono destinate ad avere attuazione. Si evidenzia che ISPRA con questo suo ultimo parere non concorda con la possibilità della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento *Key Concept* (in particolare per cesena e tordo sassello), diversamente da quanto espresso dallo stesso Istituto con la precedente nota n. 29844T del 13.11.2010 nella quale riconosce invece che tale scelta rientra nella facoltà delle Regioni.

Entrando nel merito del parere espresso, si rileva che, nel documento tecnico "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", cui l'ISPRA fa rinvio per motivare nel merito il proprio parere negativo, le indicazioni di posticipare l'apertura della caccia al 1° ottobre rispetto alle date individuate nel "*Key concepts*" sono motivate dalla finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili, ridurre il possibile disturbo arrecato alle specie non cacciabili dall'attività venatoria nel medesimo periodo.

Per quanto riguarda il territorio provinciale si rileva che le finalità di tutela dell'avifauna, che a parere di ISPRA consiglierebbero l'apertura il 1 ottobre, sono perseguite anzitutto precludendo in toto il prelievo venatorio nei territori più preziosi e delicati per l'avifauna.

Si fa con ciò riferimento in particolare agli ambienti umidi, in gran parte individuati quali Riserve naturali provinciali (ex Biotopi). Si evidenzia inoltre che molti altri habitat adatti e frequentati dall'avifauna acquatica, anche cacciabile, sono inseriti in contesti antropizzati di fondovalle e pertanto preclusi di fatto all'attività venatoria.

Si richiama anche la specifica regolamentazione adottata a tutela dell'avifauna in corrispondenza dei valichi montani, le normative peculiari del Parco dello Stelvio e dei Parchi naturali provinciali. In relazione al problema del disturbo, in particolare, si rileva come esso dipenda soprattutto dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate, dagli habitat utilizzati e dalla disponibilità di zone rifugio.

L'apertura alla terza domenica di settembre, prevista per la stragrande maggioranza delle specie, è legata, come già prima ricordato, da un lato alla lunga tradizione venatoria trentina, dall'altro alle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Va tuttavia osservato che per molte specie di uccelli, a fronte dell'apertura alla terza domenica di settembre, le chiusure sono anticipate rispetto ai suggerimenti sia del documento *Key Concept* che dell'Istituto.

Tutto ciò premesso, si evidenziano di seguito, con riferimento alle singole specie, le osservazioni formulate dall'ISPRA e le motivazioni tecniche che il Comitato faunistico pone a fondamento dei periodi prescelti, sempre comunque coerenti con la normativa comunitaria e statale.

### **Data di apertura della caccia**

Con riferimento a **Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Fagiano e Quaglia** l'ISPRA non condivide la scelta di apertura della caccia la 3° domenica di settembre anziché il 1 ottobre.

**In proposito si richiamano per tutte le specie le motivazioni a carattere generale sopra esposte.**

In particolare per **Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Moriglione, Beccaccino** si rileva, in aggiunta, che la pressione di caccia su queste specie è contenuta, anche in ragione dello scarso interesse, come dimostrato dai dati dei carnieri disponibili, salvo per il germano reale il cui prelievo incide peraltro anche su soggetti semi selvatici. L'apertura della caccia al **Tordo bottaccio** alla 3° domenica di settembre anziché il 1 ottobre si giustifica in relazione al buono stato di conservazione della popolazione nidificante nelle Alpi, per la quale lo stesso ISPRA registra la tendenza alla stabilità o ad incrementi locali. Anche a livello europeo la specie è considerata in buono stato di conservazione.

Inoltre per il **Merlo**, secondo l'ISPRA, la caccia in settembre dovrebbe essere consentita solo da appostamento fisso. In proposito si rileva che in Trentino la specie è considerata ubiquitaria, almeno in parte sedentaria e nidificante, di notevole abbondanza e senza problemi di conservazione (MUSE - Museo delle scienze di Trento, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, 2003 Trento). Pertanto, valutato lo status della specie, si è ritenuto di non accogliere le limitazioni suggerite.

Per la **Tortora** l'ISPRA chiede un carniere stagionale pari a 20 capi per cacciatore e l'esercizio dell'attività venatoria nella forma esclusiva dell'appostamento. Per quanto riguarda la mancata previsione del carniere per la Tortora si rinvia al paragrafo dedicato. Il mancato accoglimento della proposta di ISPRA di consentire il prelievo della Tortora esclusivamente da appostamento è motivato dall'esiguità degli abbattimenti di questa specie nella nostra provincia, 20 nel 2015 e 27 nel 2016. L'entità del prelievo è quindi minima, come è possibile desumere dalla tabella contenente la serie storica degli abbattimenti della specie, nonché della beccaccia e della quaglia, riprodotta al paragrafo "Carnieri"(Tabella 1).

In relazione ai rilievi formulati circa la data di apertura la terza domenica di settembre si nota che il documento *Key Concept* fissa al 31 agosto la fine del periodo di riproduzione e dipendenza dei giovani nati. Pertanto l'apertura della caccia alla tortora la terza domenica di settembre è coerente con le indicazioni del documento citato.

### **Apertura e chiusura del prelievo di fagiano e quaglia**

Per il **Fagiano comune**, si osserva che la specie è alloctona, non esistendo in Trentino popolazioni selvatiche autosufficienti, ma solo presenze legate a immissioni a scopo venatorio (pronta caccia); inoltre le linee guida dell'ISPRA ritengono ammissibile il prelievo di esemplari immessi (pronta caccia) nell'ambito dell'arco temporale massimo individuato dalla L. 157/92 (3° domenica di settembre – 31 gennaio).

Per la **Quaglia** è stato scelto di chiudere la caccia il 15 dicembre anziché il 31 ottobre in ragione dei prelievi venatori irrisori che si effettuano in Trentino, dall'altro dal fatto che gli abbattimenti riguardano per lo più soggetti di allevamento immessi per addestramento cani. L'indicazione di una chiusura anticipata del prelievo al 31 ottobre è inoltre contraddittoria rispetto alle stesse linee guida dell'ISPRA, che indicano come compatibile con le esigenze di tutela della specie una chiusura al 31 dicembre.

### **Date di chiusura della caccia**

La data di chiusura della caccia al **tordo bottaccio** è ritenuta non compatibile con i limiti individuati dal documento *Key Concept*. In realtà la chiusura, fissata al 15 dicembre, risulta anticipata rispetto al termine del 10 gennaio previsto dal documento stesso.

Per quanto riguarda la data di chiusura della caccia alla **cesena**, le scelte adottate si sono basate sui seguenti elementi. Per la **cesena** la nota ISPRA con oggetto "Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell'ambito dei pareri sui calendari venatori regionali", allegata al parere ISPRA già ricordato, prevede che il prelievo possa essere protratto fino al 20 gennaio. Anche in questo caso è stata considerata la decade di sovrapposizione, ricordata in precedenza, arrivando al 30 gennaio.

## Carnieri

Riguardo alla **previsione di un carniere stagionale** per le specie **quaglia e tortora (la richiesta del carniere è nel paragrafo concernente le date di apertura della caccia)** si rileva che l'analisi dei prelievi annuali, assolutamente esigui (tabella 1), mostra una ridotta pressione venatoria nei confronti di queste specie e che il periodo temporale in cui il flusso migratorio interessa il territorio provinciale è comunque limitato. La decisione di non prevedere il carniere stagionale, quindi, poggia sostanzialmente sull'analisi della serie storica degli abbattimenti. Come si può notare dalla tabella 1, per **tortora e quaglia** il numero di animali abbattuti è estremamente contenuto. Questo ha portato a ritenere superflua la definizione di un tetto massimo per il carniere stagionale in quanto l'entità del prelievo è tale da non porre a rischio in alcun modo lo status di conservazione delle specie. Infatti, si tratta di una caccia secondaria rispetto a quella agli ungulati. Essa, tra l'altro, si svolge durante il breve arco temporale in cui il territorio della provincia di Trento è interessato dal flusso migratorio. A fronte di un numero complessivo di cacciatori pari a poco più di 6500 unità (dato in leggera ma costante diminuzione) il numero di coloro che praticano la caccia all'avifauna è pari a circa 3000; di essi poco più di 1000 dispongono di un appostamento fisso (circa il 15% dei cacciatori trentini). Tutti questi elementi contribuiscono a spiegare la modesta entità del prelievo.

Non appare necessaria, pertanto, la previsione di un tetto massimo del prelievo stagionale, non solo per il limitato prelievo pro capite, ma anche per l'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati (condizione richiamata dalla Guida per la stesura dei calendari venatori). Come già avvenuto lo scorso anno, è stato adottato un libretto per la segnatura dei capi abbattuti, predisposto per la lettura ottica. I risultati saranno trasmessi, appena ultimata l'elaborazione, all'interno della relazione sul prelievo alla migratoria, che ormai da alcuni anni è predisposta dal Servizio Foreste e fauna e trasmessa all'ISPRA.

Per quanto riguarda la **Beccaccia**, in primo luogo va considerato che il numero di capi abbattuti in Trentino è comunque di molto inferiore alle altre regioni limitrofe. A tal proposito, Aradis riporta una stima ipotizzata da Spanò: in base a tale valutazione sarebbe pari a un milione la media dei capi abbattuti annualmente nel territorio nazionale (Aradis et al., La beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Istituto Nazionale per la fauna Selvatica, 2006, p. 6). Riguardo al territorio provinciale, l'Associazione cacciatori trentini, Ente gestore della caccia in provincia, ha condotto un'attenta analisi del carniere dei singoli cacciatori. Da questo lavoro emerge che, considerando complessivamente il periodo 2011-2013, il prelievo si distribuisce in questo modo:

- 10,5% - 12,1% dei cacciatori ha prelevato una beccaccia;
- 75,1% - 86,4% dei cacciatori ha prelevato tra 2 e 9 beccacce;
- 12,3% - 17,3% dei cacciatori ha prelevato tra 10 e 19 beccacce;
- 1,3% - 7,6% dei cacciatori ha prelevato più di 20 beccacce.

Pertanto, anche per la beccaccia, non appare necessaria la previsione di un tetto massimo del prelievo stagionale, in quanto si verifica, grazie all'adozione del libretto

predisposto per la lettura ottica dei dati di carniere, la già richiamata efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati.

Anno	Beccaccia	Quaglia	Tortora
1997	3836	697	123
1998	3716	167	196
1999	4847	104	118
2000	5015	68	111
2001	4949	21	205
2002	2162	23	142
2003	2437	23	110
2004	4058	122	184
2005	4677	36	76
2006	4085	12	108
2007	4222	1	41
2008	5361	3	260
2009	3617	10	38
2010	2173	16	186
2011	6308	39	60
2012	3498	5	215
2013	4180	2	4
2014	4886	10	18
2015	4559	2	20
2016	4182	10	27

**Tabella 1: serie storica degli abbattimenti di beccaccia, quaglia e tortora.**

Ancora in relazione alla beccaccia ISPRA evidenzia che andrebbe previsto un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli. Il Servizio e l'Ente gestore evidenziano che è già previsto che la caccia alla beccaccia venga chiusa prima dell'inizio della stagione invernale (14 dicembre 2017). Inoltre, la norma (articolo 29, comma 6 della l.p. 24/91) vieta l'esercizio della caccia alla beccaccia su terreno coperto da neve. Pertanto, qualora vi fossero eventi climatici particolarmente sfavorevoli prima del termine della caccia alla specie, è già previsto un sistema "automatico" di sospensione del prelievo.

## MAMMIFERI

### Lagomorfi

Riguardo alla **piccola selvaggina stanziale**, ISPRA formula alcune osservazioni critiche. Per **lepre comune** e **lepre bianca** è rilevata l'assenza di pianificazione del prelievo. La serie storica degli abbattimenti mostra che il prelievo di lepre comune oscilla tra meno di 2000 e 3000 capi a stagione. Per la lepre bianca il prelievo oscilla tra i 100 e i 200 capi all'anno. Considerato il buono stato di conservazione delle popolazioni in esame (Piano Faunistico provinciale, revisione 2010) e l'attività di monitoraggio svolta sul territorio, si ritiene che i valori di prelievo sopra riportati siano sostenibili. Per entrambe le specie il vincolo attualmente esistente è quello del carniere giornaliero individuale di un solo capo. Inoltre per ampie porzioni di territorio non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune e alla lepre bianca.

Per la **lepre comune** e il **coniglio selvatico** l'ISPRA propone di posticipare dalla 3° domenica di settembre all'1 ottobre l'apertura della caccia. Si è scelto di non modificare la data di apertura anche in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale. Per il coniglio selvatico, inoltre, si deve considerare che le colonie attuali potrebbero essere frutto di immissioni a scopo venatorio effettuate nel passato (come riportato nel Piano faunistico provinciale) e di immissioni accidentali in tempi più recenti. Inoltre, il coniglio selvatico è stato oggetto di controllo in prossimità dell'abitato di Trento per i danni che provoca alle colture agricole.

### Volpe

Per la **volpe** è formulata la proposta di consentire la caccia in forma vagante solo a partire dal 1 ottobre per uniformarla all'apertura proposta per la caccia alla piccola selvaggina stanziale. Il posticipo dell'apertura non è accolto, mantenendo, quindi, la stessa data prevista per lepre comune e coniglio selvatico.

Per tutte e tre le specie prima ricordate, **lepre comune**, **coniglio selvatico** e **volpe**, l'apertura della caccia la terza domenica di settembre è sostenuta da una lunga tradizione venatoria, che non ha avuto riflessi negativi sullo status delle specie. Tale consuetudine trova motivazione anche nelle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio provinciale.

### Ungulati

Riguardo agli **Ungulati**, l'ISPRA suggerisce di:

- ripristinare l'obbligo di denuncia d'uscita per tutte le specie contingentate;

- posticipare il periodo di prelievo delle femmine di camoscio e muflone dal 16 agosto al 1 settembre;
- non consentire il prelievo di femmine e piccoli di cervo e capriolo durante il prelievo primaverile per evitare l'abbattimento di femmine accompagnate dal piccolo;
- posticipare il periodo di prelievo del maschio di capriolo e in questo modo consentire il prelievo primaverile estivo dal 1 giugno – 15 luglio;
- non prevedere il prelievo primaverile estivo del cervo.

Riguardo al primo punto, si sottolinea preliminarmente che la denuncia di uscita costituisce uno strumento di controllo peculiare, autonomamente introdotto in passato dalla Provincia di Trento. Esso innalza il livello della tutela rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, il cui rispetto è comunque assicurato per tutte le specie. Tale strumento non va utilizzato in modo indiscriminato, perché rischia di trasformarsi da mezzo di controllo in appesantimento burocratico e, quindi, in ostacolo all'esercizio efficace dell'attività di vigilanza. La scelta di non estendere la denuncia di uscita a tutte le specie contingentate, pertanto, ha lo scopo di utilizzare lo strumento in modo selettivo, senza gravare il personale di vigilanza con adempimenti formali, quali la raccolta delle denunce stesse, laddove ciò non sia funzionale all'attività di controllo.

Per il secondo punto, non si è ritenuto di posticipare l'apertura della caccia al camoscio non solo per il breve lasso di tempo che separa le due date, ma soprattutto perché questa caccia è svolta con accompagnamento obbligatorio. Tale modalità fornisce sufficienti garanzie sulla correttezza tecnica del prelievo. Riguardo al muflone, va considerato che la gestione della specie, non autoctona in provincia di Trento, è finalizzata al controllo numerico o addirittura, in alcune zone, alla sua eradicazione. Inoltre, l'apertura al 16 agosto è limitata alle sole riserve con programmazione del prelievo, mentre per le altre il periodo di caccia è compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre.

Circa il terzo punto, si ritiene che tale caccia possa essere proseguita perché si svolge con l'obbligo di accompagnamento, riguarda solo capi di un anno scadenti o, se di età superiore, visibilmente menomati o deperiti, ed interessa un numero limitato di capi.

Riguardo al quarto punto, la scelta del periodo si fonda principalmente su motivazioni ecologiche e biologiche. Il prelievo del capriolo maschio si concentra sugli esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e su quelli di età superiore "purché visibilmente deperiti, ammalati o menomati". Si tratta di un prelievo impostato esclusivamente sulle condizioni dell'animale alla fine dell'inverno. Per questa finalità è strategico che la caccia apra presto al fine di agevolare la determinazione delle condizioni fisiche dell'esemplare e una più certa distinzione dell'età. Inoltre, la chiusura il 30 giugno, conseguente all'apertura del 1 maggio, consente di non interferire con la stagione degli amori.

Riguardo al quinto e ultimo punto, la caccia al cervo in periodo primaverile estivo, è possibile affermare che essa si fonda sia su una pluridecennale tradizione sia su motivazioni ecologiche e biologiche non dissimili da quelle già descritte per il capriolo. Anche nel caso del cervo, infatti, la scelta dell'animale da abbattere deve cadere sugli

esemplari di un anno in condizioni fisiche non buone e sulle femmine di 2 anni "purché visibilmente deperate o menomate". Non deve essere trascurata l'importanza di questa fase del prelievo che consente di indirizzare una parte del contingente annuo di animali da abbattere verso gli animali più provati dai rigori invernali. La sua utilità è tangibile sia nelle situazioni di "ordinaria" gestione sia, in quelle in cui il Piano di gestione prescrive il contenimento della specie. L'azione selettiva svolta in questo periodo di caccia, sia per cervo che per capriolo, è fondamentale per il raggiungimento delle finalità della caccia di selezione, da sempre praticata in provincia di Trento. Infatti, laddove è definito il contingente di prelievo annuo, anche nella sua articolazione in classi di sesso ed età, è fondamentale avere un arco temporale ampio e al contempo differenziato (primavera-estate e autunno) per poter meglio operare la selezione dei capi.

## GIORNATE AGGIUNTIVE DI CACCIA IN OTTOBRE E IN NOVEMBRE

Riguardo alle giornate di caccia aggiuntive in ottobre e novembre, ISPRA ha preso visione della seconda elaborazione condotta in base alla ripartizione del prelievo per decenni (*l'analisi del prelievo dell'avifauna migratoria della stagione venatoria 2015-2016 è stata inviata il 26/7/2016, nr. prot. 397169 e il set completo dei dati è stato inviato per posta elettronica; l'analisi del prelievo dell'avifauna migratoria della stagione venatoria 2016-2017 è stata inviata con lettera il 29/11/2017, nr. prot. 685572, e il set completo dei dati è stato inviato via posta elettronica il 30/11/2017 all'attenzione di Barbara Amadesi*). Tuttavia, ISPRA non ha ritenuto di avere informazioni sufficienti e pertanto ha proposto una sola giornata aggiuntiva a settimana, con caccia esclusivamente da appostamento. Invece, il Comitato faunistico ha ritenuto, sulla scorta delle elaborazioni condotte dal Servizio, di prevedere le due giornate di caccia aggiuntive, esclusivamente da appostamento. In tempi brevi sarà inviata all'ISPRA anche l'elaborazione completa dei dati della scorsa stagione venatoria come conferma della correttezza della scelta.

Infine l'Ente gestore, con nota ricevuta il 15 marzo 2018, ha chiesto le seguenti modifiche alla deliberazione n. 706/2018 che ha approvato la proposta di prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2018 -2019:

la modifica dell'articolo 1 per consentire l'apertura della caccia al 2 settembre, come consentito dalle norme nazionali e provinciali;

il ripristino degli orari di caccia per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e l'adeguamento dell'orario di caccia per la volpe nell'articolo 2;

l'eliminazione della norma che menziona la sospensione della caccia alla pernice bianca nell'articolo 3;

la modifica dell'articolo 5.7, nel senso di consentire la caccia alla volpe con fucile a canna rigata a prescindere dalla concomitanza di tale esercizio con la caccia agli ungulati;

la modifica dell'articolo 10 e conseguentemente del tesserino di caccia.

Gli emendamenti agli articoli 1 e 2 sono stati approvati

Gli emendamenti agli articoli 3 e 5 sono stati ritirati nel corso della seduta.

Infine il Servizio ha fatto presente l'impossibilità di procedere a modifiche del tesserino di caccia, e quindi all'articolo 10 nel testo approvato con la deliberazione n. 706/2018, in quanto i tesserini, per motivi di ordine organizzativo, sono stati stampati.

Tutto ciò premesso,

il Comitato Faunistico provinciale:

Visto l'articolo 29, commi 7 e 9 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

Vista la propria deliberazione n. 706 del 27 febbraio 2018;

Visto e richiamato il parere dell'Osservatorio Faunistico provinciale;

Visto e richiamato il parere dell'ISPRA;

Visto e richiamato il parere dell'Ente Gestore;

Vista la direttiva 2009/147 CEE;

Vista la legge 157/1992;

Visti tutti gli atti citati in premessa;

Udita la relazione del Servizio Foreste e fauna, illustrata nel corso della riunione di data odierna, e preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione che ne è seguita.

All'unanimità

## DELIBERA

di approvare le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento per la stagione venatoria 2018-2019 quale allegato parte integrante alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Lorenza Agnoli

dott. Michele Dallapiccola

## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL

COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

dott. Maria Lorenza Agnoli



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
Servizio Foreste e fauna

**PRESCRIZIONI TECNICHE  
2018/2019  
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA  
IN PROVINCIA DI TRENTO**

**PRESCRIZIONI TECNICHE 2018/2019**  
**PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO**  
*(art. 29, comma 9, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24)*

**Articolo 1 - Periodi di caccia**

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, di seguito si limitano i periodi di caccia per alcune specie.

- a) Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo la caccia è consentita con la seguente articolazione temporale.

	<b>Caccia primaverile estiva*</b>	<b>Caccia autunnale</b>
<b>Capriolo maschio</b>	dal <b>2/5</b> al <b>30/6</b>	dal <b>2/9</b> al <b>21/10</b>
<b>Capriolo femmina e piccolo</b>	dal <b>2/5</b> al <b>30/6</b>	dal <b>2/9</b> al <b>31/12</b>
<b>Cervo</b> nei Distretti faunistici che hanno istituito aree di bramito	Dal <b>2/5</b> al <b>30/6</b>	dal <b>2/9</b> al <b>31/12</b>
<b>Cervo</b> nei Distretti faunistici che non hanno istituito aree di bramito	dal <b>2/5</b> al <b>30/6</b>	dal <b>2/9</b> al <b>16/9</b> e dal <b>10/10</b> al <b>31/12</b>
<b>Camoscio</b>	dal <b>16/8</b> al <b>15/12</b>	
<b>Mufone</b> nelle riserve <b>con piano di abbattimento</b>	dal <b>16/8</b> al <b>15/12</b>	
<b>Mufone</b> nella riserve <b>senza piano di abbattimento</b>		dal <b>1/10</b> al <b>29/11</b>
<b>Coturnice</b>		dal <b>1/10</b> al <b>21/10</b>
<b>Fagiano di monte</b>		dal <b>1/10</b> al <b>15/11</b>
<b>Fagiano di monte</b> nelle riserve <b>con</b> piano di abbattimento pari ad <b>un solo capo</b>		dal <b>1/10</b> al <b>21/10</b>

\* Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

- b) La caccia al cervo (*Cervus elaphus*) è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all'interno delle aziende faunistico venatorie.

Nelle aziende faunistico venatorie la caccia autunnale al cervo è consentita dal **2** settembre al 31 dicembre, se hanno istituito una o più aree di bramito oppure se ricadono nei distretti faunistici che hanno istituito le aree di bramito. Negli altri casi

la caccia autunnale al cervo è consentita dal **2** settembre al **16** settembre e dal **10** ottobre al 31 dicembre.

- c) Per il capriolo (*Capreolus capreolus*) maschio il prelievo è consentito fino al **21** ottobre.
- d) Per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e la quaglia (*Coturnix coturnix*) il prelievo è consentito fino al **15** dicembre.
- e) Per l'allodola (*Alauda arvensis*) la caccia è consentita dal **1** ottobre al **1** novembre;
- f) Per la tortora (*Streptopelia turtur*), la cornacchia nera (*Corvus corone*), la cornacchia grigia (*Corvus cornix*), la ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e il merlo (*Turdus merula*) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre.
- g) Limitatamente al periodo compreso tra il **2** e il **15** settembre, la caccia a cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e merlo (*Turdus merula*) è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana.
- h) Per il colombaccio (*Columba palumbus*) il prelievo è consentito dal **1** ottobre.
- i) Per la volpe il prelievo è consentito fino al **31** gennaio **2019**.
- j) Per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al **14** gennaio **2019**:
  - germano reale (*Anas platyrhynchos*)
  - alzavola (*Anas crecca*)
  - canapiglia (*Anas strepera*)
  - fischione (*Anas penelope*)
  - marzaiola (*Anas querquedula*)
  - moriglione (*Aythya ferina*).

## Articolo 2 - Orari di caccia

2.1. La caccia è consentita nei seguenti orari:

- a) per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- b) per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, per gli anatidi e per la volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

2.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, adeguati all'ora legale, sono elencati nella seguente tabella:

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/5	1/5 - 15/5		5,56		20,22
23/5	16/5 - 31/5		5,38		20,39
8/6	1/6 - 15/6		5,28		20,54
23/6	16/6 - 30/6		5,27		21,02
8/7	1/7 - 15/7		5,34		21,00
23/7	16/7 - 31/7		5,48		20,50
8/8	1/8 - 15/8		6,07		20,30
23/8	16/8 - 31/8		6,25		20,06
8/9	1/9 - 15/9		6,45		19,37
23/9	16/9 - 30/9		7,03		19,08
8/10	1/10 - 15/10		7,22		18,38
23/10	16/10 - 27/10		7,43		18,11
8/11	<b>28/10</b> - 15/11	7,06	-	16,47	-
23/11	16/11 - 30/11	7,28	-	16,30	-

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/12	1/12 - 15/12	7,46	-	16,22	-
23/12	16/12 - 31/12	7,58	-	16,24	-
8/1	1/1 - 15/1	8,00	-	16,38	-
23/1	16/1 - 31/1	7,51	-	16,57	-

### Articolo 3 - Limitazioni alle specie cacciabili

- 3.1. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) è sospesa e il controllo della specie è disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale, adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- 3.2. La caccia alla starna (*Perdix perdix*) e alla moretta (*Aythya fuligula*) è sospesa. È sospesa anche la caccia alla pernice bianca (*Lagopus mutus*), per effetto del Piano faunistico (deliberazione di Giunta provinciale n. 3104 del 30/12/2010).

### Articolo 4 - Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria

- 4.1. L'esercizio di caccia all'allodola è svolto esclusivamente per 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì.
- 4.2. Dal **16** settembre al **15** dicembre, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita nel rispetto dei requisiti di legge; la caccia da appostamento è esercitata in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.3. Dal 1 ottobre al **29** novembre la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
- 4.4. La caccia al tordo sassello dal 16 dicembre **2018** fino al **20** gennaio **2019** e alla cesena dal 16 dicembre **2018** fino al **30** gennaio **2019** è consentita unicamente da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 9).
- 4.5. Dal 16 dicembre **2018** fino al **14** gennaio **2019**, la caccia agli uccelli acquatici è svolta nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nelle riserve naturali provinciali istituite ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11):
- lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
  - lungo il torrente Avisio, dal ponte stradale di Lavis fino al confine della riserva;
  - lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
  - lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
  - lungo il fiume Sarca, dal Ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
  - lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
  - lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
  - nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, S. Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serraiia di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), S. Giustina, Stramentizzo, S. Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.

- 4.6. Nei periodi, nei giorni e nelle zone ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria alla migratoria in forma vagante, il fucile è portato in busta, o comunque smontato, sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.
- 4.7. È vietato l'uso di richiami vivi accecati, mutilati o legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della legge 157/1992); dal 16 dicembre sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie; deve essere assicurato il benessere degli uccelli stabulati.
- 4.8. È vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento collocato ad una distanza inferiore a 100 metri da un analogo appostamento preesistente.

### Articolo 5 - **Disciplina della caccia ad altra selvaggina**

- 5.1. È vietato il porto e/o l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". È parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). È fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, di archi e di balestre.
- 5.2. È vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
- 5.3. L'esercizio della caccia al fagiano di monte e alla coturnice è consentito esclusivamente con l'impiego di cani da ferma delle razze rientranti all'interno del "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e i relativi meticci.
- 5.4. Nell'esercizio della caccia è vietato l'uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
- 5.5. Al fine di non compromettere l'esito delle ricerche in corso e gli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
  - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario;
  - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all'Ente gestore.
- 5.6. Prima di proseguire l'attività di caccia, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.

### **VOLPE**

- 5.7. La caccia alla volpe è consentita con i mezzi, modalità e limitazioni di seguito indicati:
  - a) dal **16 settembre** al **15 dicembre**:
    - con fucile a canna liscia;
    - con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
  - b) dal **16 dicembre 2018** al **31 gennaio 2019** esclusivamente da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della G.P. n° 2844 del 23/10/2003, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal rettore della Riserva. È ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota, nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini), previa denuncia

di uscita da imbucare nelle apposite cassetine. Il fucile è portato in busta sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.

### **UNGULATI**

- 5.8. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata, compresi i combinati "Boch" e "Drilling" di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati e alla volpe, nei casi specificati al punto 5.7.
- 5.9. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. E' altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum e 300 Remington Short Action Ultra Magnum.
- 5.10. L'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito solo con l'impiego di non più di due colpi.
- 5.11. Completata la disponibilità nel carniere personale di capi di ungulati è vietato il porto e/o l'uso di fucili a canna rigata e di fucili combinati con bossolo metallico.
- 5.12. La distanza massima di tiro consentita è di 300 m per capriolo, camoscio e muflone e di 400 m per il cervo.

### **Articolo 6 - Programmazione del prelievo**

- 6.1. A norma dell'articolo 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo, camoscio, fagiano di monte e coturnice.
- 6.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 615 del 7 agosto 2012.
- 6.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 1 ottobre al **29** novembre, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 8.
- 6.4. I palchi e le mandibole intere, di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza o del personale di vigilanza dell'ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

### **Articolo 7 - Disciplina dell'accompagnamento**

- 7.1. È obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore per l'esercizio della caccia a:
  - camoscio;
  - capriolo dal **2** maggio al **30** giugno;

- cervo dal **2** maggio al **30** giugno.

7.2. La caccia a femmina e piccolo di capriolo dal **2** settembre al 31 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- a) con accompagnamento obbligatorio;
- b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa incedibile del capo, per un periodo minimo di una settimana.

Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è **espressamente** comunicata al Servizio Foreste e fauna e all'Ente Gestore entro il **17** agosto.

Qualora, entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.

7.3. Nell'esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio i cacciatori devono essere accompagnati dal personale di vigilanza in attività di servizio che abbia partecipato a un apposito corso di preparazione o da un esperto accompagnatore in possesso di un Tesserino che ne attesti la qualifica, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, o dell'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della medesima legge. Sempre ai sensi dell'articolo 39. comma 13, è possibile avvalersi di un cacciatore esperto della provincia di Bolzano in possesso del "Tesserino di accompagnamento" (rilasciato ai sensi dell'art. 6.5 del Regolamento per l'esercizio della caccia in provincia di Bolzano). L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata. All'interno delle aziende faunistiche venatorie, i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.

7.4. Inoltre, per poter svolgere le mansioni di esperto accompagnatore, a nome del cacciatore deve essere stato precedentemente emesso il Permesso annuale di caccia in una delle riserve della Provincia di Trento per la corrente stagione venatoria. Qualora l'esperto dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di Permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Rettore della riserva comunale di caccia territorialmente competente. L'esperto ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.

7.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati "Boch" e "Drilling", per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato e per esercitare la caccia agli ungulati, purché abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.

L'esperto, qualora porti l'arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo articolo 10.

L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.

7.6. Nell'esercizio della caccia nei casi in cui è previsto l'accompagnamento obbligatorio, l'esperto deve essere accompagnato da altro esperto o da altro cacciatore della stessa riserva di diritto, segnandolo preventivamente nella denuncia di uscita.

## Articolo 8 - Denuncia di uscita

8.1. Il cacciatore compila preventiva denuncia di uscita per:

- a) tetraonidi;
- b) coturnice;
- c) ungulati per i quali è obbligatorio l'accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore (camoscio; capriolo e cervo nel periodo dal **2** maggio al **30** giugno; il capriolo femmina e piccolo dal **2** settembre al 31 dicembre, se la caccia è esercitata con la modalità che prevede l'accompagnamento obbligatorio).

8.2. La denuncia d'uscita è fatta per iscritto, secondo il modello allegato, ed è imbucata nelle apposite cassette predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/ono essere annotata/e nella denuncia.

8.3 La denuncia di uscita non è richiesta qualora la riserva di caccia abbia **espressamente** comunicato la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria **al Servizio Foreste e fauna e all'ente gestore entro il 1 agosto**.

## Articolo 9 – Documenti per l'esercizio della caccia

9.1 Il cacciatore, durante l'esercizio della caccia, oltre ai documenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, porta il Permesso annuale o il Permesso d'ospite annuale, corredati dal Tesserino di caccia, o il Permesso d'ospite giornaliero. Non può esercitare la caccia con il Permesso d'ospite giornaliero il cacciatore che sia stato oggetto del provvedimento di ritiro cautelare o di sospensione, ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

9.2. Il Tesserino di caccia contiene:

- a) le schede di abbattimento per ungulati, tetraonidi e coturnice;
- b) la scheda dei richiami vivi detenuti;
- c) le schede per la segnatura della giornata di caccia a tutte le specie e per la segnatura dell'abbattimento di altre specie.

9.3 Il Permesso d'ospite giornaliero comprende:

- a) la scheda di abbattimento per ungulati, tetraonidi e coturnice;
- b) la scheda abbattimento altre specie.

9.4 Il Tesserino di caccia e il Permesso d'ospite giornaliero non possono essere manomessi o alterati in alcun modo.

9.5 Il cacciatore consegna entro il 15 febbraio **2019** all'Ente gestore, esclusivamente tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, il Tesserino di caccia compilato in ogni parte.

## Articolo 10 – Scheda per la segnatura della giornata di caccia a tutte le specie e per la segnatura dell'abbattimento di altre specie e scheda dei richiami vivi detenuti

10.1 Il cacciatore, in via preventiva, annerisce in modo evidente il campo relativo alla giornata di caccia praticata sulla scheda per la segnatura della giornata di caccia a tutte le specie e la segnatura dell'abbattimento di altre specie.

10.2 Il cacciatore che intende esercitare la caccia alla migratoria prima di iniziare l'attività deve annerire in modo evidente anche il campo relativo alla forma di caccia prescelta (appostamento o vagante).

10.3 Il cacciatore compila la scheda dei richiami vivi detenuti a fine stagione venatoria.

## **Articolo 11 – Annotazione degli abbattimenti**

11.1 Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, utilizzando una scheda di abbattimento per ogni capo abbattuto, **compie le operazioni indicate di seguito.**

- a) Asporta il talloncino relativo alla specie, rispettando l'ordine progressivo delle pagine. L'asportazione del talloncino assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
- b) Compila la scheda di abbattimento in modo evidente, ad eccezione della parte riservata alla denuncia di abbattimento.

11.2. La scheda di abbattimento, di cui al comma precedente, accompagna il capo abbattuto sino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassetta o il capo giunge nel luogo di conservazione.

11.3. Per le specie diverse da ungulati, tetraonidi e coturnice, il cacciatore, immediatamente dopo l'abbattimento, annerisce in modo evidente sulla scheda abbattimento altre specie i campi relativi alla specie abbattuta (un quadratino per ogni capo abbattuto). Quanto previsto da questo comma assolve all'obbligo di annotazione previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

11.4. Agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti è obbligato anche il titolare di permesso d'ospite giornaliero, avvalendosi delle corrispondenti schede di abbattimento comprese nel permesso.

11.5. Per la compilazione delle schede abbattimento altre specie si raccomanda di seguire le avvertenze riportate sul retro di copertina delle stesse.

## **Articolo 12 - Denuncia di abbattimento**

12.1 Per ungulati, tetraonidi e coturnice il cacciatore, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti, entro le 24 ore successive all'abbattimento:

- a) denuncia l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia e gli consente di visionare l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;
- b) denuncia l'abbattimento in forma scritta, imbucando la scheda abbattimento, compilata anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento", nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita;
- c) mantiene il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta, al fine di consentire il controllo del capo abbattuto da parte:
  - del personale di vigilanza;
  - del rettore della riserva comunale di caccia.

12.2. Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore qualora il capo sia stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.

12.3. Gli agenti di vigilanza possono applicare agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

### Articolo 13 - **Adempimenti connessi all'abbattimento delle altre specie**

13.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

### Articolo 14 - **Ungulati feriti**

14.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato, deve provvedere, prima di continuare l'esercizio venatorio, esclusivamente a una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi solo di cani da traccia riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata del ferimento al Rettore della locale riserva comunale di caccia e al personale di vigilanza.

14.2. Le uscite di verifica, ricerca e recupero di ungulati eventualmente feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (articolo 8), dal conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore. In alternativa, il conduttore avvisa il personale di vigilanza, territorialmente competente, direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, in modo che siano raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza

Durante le uscite di verifica e recupero, il conduttore non esercita l'attività venatoria e non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui all'articolo 10.

14.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento, il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza.

14.4. In ogni caso, gli agenti di vigilanza territorialmente competenti prima che inizi l'attività di recupero

- **nei giorni di caccia chiusa,**
- **in caso di "sconfinamento" del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata,**

devono essere avvisati direttamente, *de visu*, a voce e, comunque, raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.

14.5. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al Rettore della locale Riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.

14.6. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato dall'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.

14.7. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei, in possesso dell'apposito Tesserino rilasciato dall'Ente gestore e per cui è stato emesso il Permesso annuale di caccia in una delle riserva della Provincia di Trento, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.

- 14.8. Il recupero del capo ferito, con l'ausilio dei cani da traccia ritenuti idonei, può essere effettuato, con le modalità già specificate, anche dal personale di vigilanza dell'Ente gestore non in possesso del permesso di caccia.
- 14.9. Per il recupero di fauna ferita è possibile avvalersi di conduttori in possesso del Permesso di caccia in provincia di Bolzano i cui cani sono riconosciuti idonei al recupero nella stessa provincia. In tal caso si seguono le disposizioni dei commi precedenti. L'attività di recupero è svolta con il consenso del rettore della riserva interessata.
- 14.10. L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare in una o più riserve comunali di caccia la sostituzione delle previste modalità di comunicazione dell'uscita di verifica con una denuncia telematica.

### Articolo 15 - **Disposizioni finali attuative**

- 15.1. Nell'esercizio della caccia è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro quale strumento utile alla misurazione della distanza di tiro.
- 15.2. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva e il registro, predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna. Prima di iniziare la caccia, il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L'Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
- 15.3. Per le aziende faunistico venatorie (articoli 6 e 14, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24) non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta ed aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della Riserva comunale di caccia devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. In particolare, per quanto riguarda i giorni di caccia, il direttore dell'azienda assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
- 15.4. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile al prelievo di ciascuna specie.
- 15.5. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei espone in modo visibile sul veicolo utilizzato il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
- 15.6. A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 30 aprile **2019**, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna, su supporto informatico, i dati desunti dalla Scheda dei richiami detenuti (articolo 10), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data consegna al Servizio Foreste e fauna i Tesserini di caccia nonché le Schede di abbattimenti altre specie. L'Ente gestore si impegna a responsabilizzare i cacciatori alla loro completa e corretta compilazione.

- 15.7. Il Comitato faunistico stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio (art. 33, comma 1 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24).
- 15.8. La riserva si impegna a fissare nel regolamento interno il rispetto di una distanza non inferiore a metri 100 tra un appostamento alla migratoria e un appostamento agli ungulati, fatti salvi eventuali accordi tra i titolari degli appostamenti.
- 15.9. E' auspicabile che la riserva divida il proprio territorio in zone di caccia da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
- le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
  - le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
  - le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
- 15.10. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo; in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
- 15.11. Nel prelievo degli ungulati è auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
- 15.12. L'installazione di dispositivi fotografici o di videoregistrazione all'interno del territorio delle riserve va limitata alle attività di ricerca scientifica, didattica, controllo e monitoraggio della fauna, condotte dai soggetti a ciò preposti.
- 15.13. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sempre che non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

## DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di \_\_\_\_\_

Cacciatore \_\_\_\_\_ Esperto   
(Nome e Cognome)

**Specie che intende cacciare:** *(indicare con una x)*

Capriolo*	<input type="checkbox"/>
Cervo*	<input type="checkbox"/>
Camoscio	<input type="checkbox"/>

Fagiano di monte	<input type="checkbox"/>
Coturnice	<input type="checkbox"/>
Volpe	<input type="checkbox"/>

- \* - denuncia d'uscita sempre obbligatoria in caccia primaverile estiva;  
 - denuncia d'uscita obbligatoria in caccia autunnale:
- per femmina e piccolo di **capriolo** in riserve con obbligo di accompagnamento.
  - se prevista dai regolamenti di riserva.

Zona/e \_\_\_\_\_

Data e ora dell'uscita \_\_\_\_\_

Accompagnatore \_\_\_\_\_ Esperto   
(Nome e Cognome)

FIRMA DEL CACCIATORE \_\_\_\_\_

## Periodi di caccia delle specie non contingentate

Periodi di caccia delle specie non contingentate					
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLODOLA *		01/ott	01/nov	solo per 3 gg in settimana	
TORTORA*	3° dom			15/dic	
MERLO*	1° dom			15/dic	
QUAGLIA*	3° dom			15/dic	
BECCACCIA*	3° dom			15/dic	
BECCACCINO*	3° dom			15/dic	
COLOMBACCIO*		01/ott		15/dic	
TORDO BOTTACCIO*	3° dom			15/dic	
CESENA*	3° dom				30/gen
TORDO SASSELLO*	3° dom				20/gen
GERMANO REALE*	3° dom				14/gen
ALZAVOLA*	3° dom				14/gen
CANAPIGLIA*	3° dom				14/gen
FISCHIONE*	3° dom				14/gen
MARZAIOLA*	3° dom				14/gen
MORETTA*	SOSPESA				
MORIGLIONE*	3° dom				14/gen
GHIANDAIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA GRIGIA	1° dom			15/dic	
CORNACCHIA NERA	1° dom			15/dic	
FAGIANO	3° dom			15/dic	
STARNA	SOSPESA				
CONIGLIO	3° dom			15/dic	
LEPRE COMUNE	3° dom			15/dic	
LEPRE BIANCA		01/ott	29-nov		
VOLPE	3° dom				31-gen

\* SELVAGGINA MIGRATORIA (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)

**Carniere individuale giornaliero (Deliberazione n. 392 del 28/08/2003)**

a	lepre comune, lepre bianca;	n. 1 capo
b	coniglio selvatico, volpe;	n. 3 capi
c	beccaccino, tortora;	n. 2 capi
d	alzavola, canapiglia, fischione, moretta (sospesa), moriglione, beccaccia;	n. 3 capi
e	germano reale, marzaiola, quaglia, cornacchia grigia, cornacchia nera;	n. 5 capi
f	starna (sospesa)	n. 2 capi
g	fagiano,	n. 3 capi
h	colombaccio, ghiandaia, merlo, allodola,	n. 10 capi
i	cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;	n. 30 capi